

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 673-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PITRONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1977

(V. Stampati nn. 236, 449 e 321)

d'iniziativa dei deputati COSTAMAGNA, ZOPPI, BOFFARDI Ines, DEL DUCA, CAVALLIERE (236); DI GIULIO, BACCHI, TANI OCCHETTO, TODROS, SBRIZIOLO DE FELICE Eirene, PEGGIO, CIUFFINI, MICELI Vincenzo, LA TORRE, TERRANOVA, ADAMO, ALBORGHETTI, CARRA, CASTOLDI, COLURCIO, CORRADI Nadia, DE CARO, FANTI, ROSSINO, TOZZETTI, TREZZINI, CIAI TRIVELLI Anna Maria, ARNONE, FANTACI, SPATARO (449); ALMIRANTE, DE MARZIO, LO PORTO, NICOSIA, SANTAGATI, CALABRÒ, d'AQUINO, TRANTINO, ABELLI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CERULLO, CERQUETTI COVELLI, DELFINO, DEL DONNO, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, MANCO, MENICACCI, MICELI Vito, PALOMBY Adriana, PAZZAGLIA, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE (321)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 maggio 1977*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la
ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice
colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Comunicata alla Presidenza il 3 giugno 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Gli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni della Sicilia ed in particolare quelli della Valle del Belice, oltre a portare lo sgomento e lo sconforto per le operose genti colpite negli affetti familiari e depauperate dei propri beni prodotti con tanto lavoro e sacrificio, hanno anche fatto sorgere il sospetto che si siano verificati episodi incresciosi nell'amministrazione del pubblico denaro a vantaggio di pochi e a tutto danno di quella povera gente che da quasi due lustri vede ritardare i lavori di ricostruzione ed è stata costretta in gran parte ad emigrare per sopravvivere.

Se sono stati compiuti sperperi del denaro pubblico, se si sono perpetrati abusi ai vari livelli amministrativi, il Parlamento ha il dovere di indagare e far luce su quanto in disprezzo delle leggi si sarebbe verificato. Perciò, ad iniziativa di alcuni gruppi parlamentari, sono state presentate alla Camera tre proposte di legge tendenti ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Il presente disegno di legge, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1977, è comprensivo delle suddette proposte di legge nn. 236, 449, 321; esso tende ad istituire una Commissione d'inchiesta per accertare in che modo si è dato esecuzione, da parte degli organi competenti, alle leggi ed alle disposizioni amministrative per la ricostruzione del Belice.

La Commissione che verrà composta di 15 deputati e 15 senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, dovrà presentare la sua relazione entro sei mesi dalla sua costituzione, ed avrà ampia autonomia di azione, nell'ambito dei poteri attribuitele dalla Costituzione, onde essere libera di ricercare la verità ed emettere giudizi chiari e sereni.

Il disegno di legge è stato esaminato, nella seduta del 1° giugno 1977, dalla 8ª Commissione che ha pienamente condiviso le finalità del provvedimento incaricandomi di sollecitarne l'approvazione da parte dell'Assemblea nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

PITRONE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 maggio 1977

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge, pur esprimendo parere favorevole al suo ulteriore corso, non può esimersi dall'osservare che le Commissioni parlamentari sono, per regola generale, articolazioni proprie di ciascuna Camera (art. 72 Cost.).

La Costituzione prevede espressamente una commissione bicamerale (con funzione consultiva) all'articolo 126, riguardante lo scioglimento dei consigli regionali. La istituzione con legge di commissioni bicamerali anche in altri settori si è affermata nella prassi: dalle commissioni d'inchiesta bicamerali (anche se l'art. 78 della Costituzione prevede che « ciascuna » Camera può disporre inchieste), alle commissioni « di indirizzo », che debbono essere sentite prima di emanare decreti delegati, alle commissioni bicamerali « di vigilanza », « di controllo », e così via.

Attualmente, tra commissioni bicamerali in funzione e commissioni di prossima istituzione in dipendenza dell'approvazione di disegni di legge ancora in discussione, assommano ad una ventina gli organismi di questa specie.

Pur ribadendo di non avere nulla da rilevare in ordine alla costituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi nella Valle del Belice, la Sottocommissione per i pareri osserva che tale indirizzo dovrebbe essere oggetto di attenta verifica, sia in riferimento agli aspetti di costituzionalità che può sollevare sia in riferimento alla effettiva attività dei componenti delle commissioni, sovente sovraccaricati da impegni multipli, in aggiunta agli ordinari lavori dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti. La Sottocommissione segnala quindi alla Commissione di merito la necessità che per il futuro ci si attenga alle indicazioni sopra esposte.

MURMURA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici o a partecipazione pubblica che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa economica e sociale delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1968 abbiano dato esecuzione alle leggi e alle disposizioni amministrative in materia.

Art. 2.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, a quali sedute o parte di esse non sia ammesso il pubblico.

Art. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti, rispettivamente,

dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera e al Senato entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.